Rivalutazione delle aree edificabili – Modalità applicative e ultimi chiarimenti ministeriali

13 Maggio 2005

In vista della prossima scadenza del 30 giugno 2005 per effettuare la rivalutazione delle aree edificabili possedute alla data del 1° luglio 2003, si ritiene utile riepilogare le modalità applicative dell`agevolazione, alla luce dei diversi pronunciamenti ministeriali che si sono susseguiti nel tempo sin dalla prima applicazione del beneficio, in origine introdotto dall`art.7 della legge 448/2001 e poi oggetto di successive riaperture e proroghe dei termini, tra cui, da ultimo, quella disposta dall`art.1, comma 376 della legge 311/2004 (finanziaria 2005).

Sulla proroga e sulle altre novità introdotte dalla finanziaria per quest`anno, sono stati da ultimo emanati importanti chiarimenti con la Circolare ministeriale n.16/E del 22 aprile 2005. Al riguardo, si ricorda che la legge 311/2004 (art.1, commi 376 e 428) ha disposto, oltre alla proroga del beneficio sino al 30 giugno 2005, anche:

- Ø una sorta di sanatoria per coloro che, entro il termine precedente del 30 settembre 2004, abbiano versato l`imposta sostitutiva del 4%, senza avere preventivamente effettuato la redazione ed il giuramento della perizia di stima. In tali casi, è prevista la possibilità di redigere e giurare la medesima entro il 31 marzo 2005;
- Ø l`ampliamento di soggetti abilitati alla redazione della perizia di stima dell`area, includendovi, oltre ai periti agrari e ai periti industriali edili, anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Come noto, la misura agevolativa consiste nella facoltà attribuita ai contribuenti, non esercenti attività commerciale, di rideterminare il valore d`acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti alla data del 1° luglio 2003, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un`imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 4% dell`intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi entro il prossimo 30 giugno 2005.

La rideterminazione del valore delle aree produce i relativi effetti fiscali in termini di minore tassazione delle plusvalenze realizzate, ai sensi dell`art.67, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (DPR 917/1986 e successive modificazioni), con la vendita degli stessi immobili.

A seguito della rivalutazione, infatti, il nuovo valore del terreno, risultante dalla perizia di stima, assume la natura di prezzo di acquisto dello stesso, da portare in diminuzione del corrispettivo ottenuto al momento della vendita, ai fini della determinazione delle plusvalenze.

Prima di analizzare le modalità applicative dell`agevolazione, si ritiene utile fornire un breve riepilogo delle diverse disposizioni normative che hanno provveduto a prorogare o a riaprire i termini del beneficio:

- – art.7 della legge 448/2001: ha introdotto per la prima volta la possibilità di rivalutare le aree edificabili ed i terreni a destinazione agricola, posseduti al 1° gennaio 2002, mediante presentazione di una perizia giurata di stima ed il pagamento di un`imposta sostitutiva del 4% entro il 30 settembre 2002;
- – art.4, comma 3, D.L. 209/2002, convertito dalla legge 265/2002: ha prorogato sino al 30 novembre 2002, il termine per la redazione della perizia di stima e del versamento dell`imposta sostitutiva del 4%, sempre con riferimento alle aree possedute al 1° gennaio 2002;
- – art.2, comma 2, del D.L.282/2002, convertito con modificazioni nella legge 27/2003: ha disposto la riapertura dei termini, fissando le scadenze di pagamento e di presentazione della perizia giurata al 16 maggio 2003 e allargando l`agevolazione anche relativamente ai terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003;
- – art.39, comma 14-undecies, del D.L. 269/2003, convertito nella legge 326/2003: ha previsto la proroga dei termini del beneficio fino al 16 marzo 2004, sempre per le aree possedute al 1° gennaio 2003;
- – art.6-bis, D.L. 355/2004, convertito dalla legge 47/2004: ha previsto la riapertura dei termini della rivalutazione con riferimento alle aree possedute alla data del 1° luglio 2003, con il versamento dell`imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2004;
- – art.1, comma 376, L. 311/2004 (finanziaria 2005): ha stabilito la proroga sino al 30 giugno 2005 della possibilità di rideterminare il valore delle aree sempre con riferimento alla data del 1° luglio 2003.

INDICE

1. SOGGETTI AMMESSI
2. AREE RIVALUTABILI
3. ADEMPIMENTI: L`ULTIMA PROROGA
3.1. Redazione e giuramento della perizia di stima
3.2 Versamento dell`imposta sostitutiva
3.3 Altri adempimenti
4. EFFETTI FISCALI DELLA RIVALUTAZIONE
4.1 Determinazione delle plusvalenze imponibili
4.2 Imposte indirette sul trasferimento
5. POSSIBILIT DI RIVALUTARE AREE CHE AVEVANO GI FRUITO DEL BENEFICIO

1. SOGGETTI AMMESSI

Possono scegliere di effettuare la rivalutazione:

- Ø le ***persone fisiche***,

Ø le ***società semplici,***

Ø gli ***enti non commerciali*** (semprechè le aree interessate non rientrino nell`esercizio dell`attività commerciale eventualmente svolta),

che, alla data del 1° luglio 2003, risultino proprietari di aree edificabili o agricole (in ogni caso, il terreno deve risultare ancora di proprietà del contribuente al momento in cui si procede alla rivalutazione tramite la redazione della perizia giurata di stima).

2. Aree rivalutabili

Dal punto di vista oggettivo, come precisato dalla Circolare dell`Agenzia delle Entrate 1° febbraio 2002, n. 15/E, la possibilità di rivalutazione, che la norma prevede con riferimento ai ***"terreni edificabili e con destinazione agricola""***, si intende ammissibile in relazione alle seguenti aree (sempre se possedute alla data del 1° luglio 2003):

– terreni lottizzati o sui quali siano state eseguite opere intese a renderli edificabili;

– terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria (in base al piano regolatore generale o ad altri provvedimenti urbanistici), anche se di fatto destinati ad agricoltura;

– terreni agricoli;

– terreni agricoli, anche in vista di un futuro inserimento in uno strumento urbanistico, come già chiarito dall`Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002.

Inoltre, l`Agenzia delle Entrate, con le Circolari n.55/E del 20 giugno 2002 e n.81/E del 31 ottobre 2002 ha fornito importanti chiarimenti su specifiche fattispecie di applicabilità del beneficio.

Tra queste, in particolare:

¨ la rivalutazione è possibile anche nel caso in cui oggetto di rivalutazione sia un`**area posseduta da più comproprietari** ("communio pro indiviso"") ed uno solo di questi intenda rideterminare il valore del terreno, in ragione della relativa quota di proprietà. In tal caso, il soggetto interessato alla rivalutazione deve promuovere la perizia di stima dell`area per intero e determinare, successivamente, il valore sul quale calcolare l`imposta sostitutiva dovuta, in ragione della propria percentuale di proprietà.

Diversamente, qualora tutti i comproprietari fossero interessati alla rivalutazione, è sufficiente la redazione di un`unica perizia, sulla base della quale calcolare la base imponibile dell`imposta, ma sono necessari singoli versamenti per ciascun comproprietario, in ragione della propria quota parte;

¨ è possibile rivalutare anche il valore delle **aree gravate da diritto di superficie**. In tal caso, l`esistenza di tale diritto influenzerà il valore del terreno in sede di redazione della perizia giurata;

¨ hanno **piena facoltà di rivalutare il valore di un terreno**, nel caso in cui questo sia gravato da un diritto di usufrutto alla data del 1° luglio 2003, **sia il nudo proprietario sia l`usufruttuario**.

Al primo, in particolare, è data facoltà di rivalutazione del valore della nuda proprietà del terreno, costituito, ai sensi dell`art.48 del Testo Unico dell`Imposta di Registro DPR 131/1986, dalla differenza tra il valore pieno dell`area ed il valore del diritto reale di godimento della stessa, analogamente a quanto già precisato dalla stessa Amministrazione relativamente al proprietario di un terreno su cui grava un diritto di superficie.

Allo stesso modo, è riconosciuta all`usufruttuario la possibilità di rivalutare il diritto di godimento di cui è titolare, atteso che, ai fini della tassazione dei redditi, alle operazioni di costituzione e trasferimento a titolo oneroso dei diritti reali di godimento si applicano le stesse regole valide per il trasferimento del diritto di proprietà a titolo oneroso, ai sensi del comma 5 dell`art.9 del nuovo TUIR 917/1986;

¨ è possibile rideterminare il valore di aree, anche nell`ipotesi in cui queste siano oggetto di **procedimenti espropriativi**;

¨ nell`ipotesi in cui gli strumenti urbanistici prevedano **destinazioni differenziate** all`interno di una stessa particella catastale e dichiarino **edificabile solo una porzione** della stessa, è riconosciuta al contribuente, che ne abbia interesse, la facoltà di operare la rivalutazione della sola parte dell`unità catastale dichiarata edificabile, purchè nell`atto di perizia sia fatto preciso riferimento allo strumento urbanistico che la delimita;

¨ nel caso in cui la **rivalutazione di un`area sia stata operata dal *de cuius* o dal donante**, l`erede o il donatario della stessa, ai fini del calcolo della plusvalenza, qualora intendano procedere alla cessione del terreno rivalutato, debbono assumere come valore iniziale del medesimo il valore indicato negli atti registrati in sede di successione o donazione.

3. Adempimenti: L`ultima proroga

Con la Circolare n. 16/E del 22 aprile 2005, l`Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul nuovo termine ultimo, fissato al 30 giugno 2005 dalla legge finanziaria per quest`anno, per porre in essere gli adempimenti necessari ai fini dell`agevolazione.

In particolare, è stato precisato che il nuovo termine del 30 giugno 2005 costituisce una proroga del precedente termine, scaduto il 30 settembre 2004, che era stato previsto dall`art.6-bis della legge 47/2004, sempre con riferimento alla rideterminazione del valore delle aree alla data del 1° luglio 2003.

I contribuenti, quindi, che avessero già effettuato le rivalutazione delle aree possedute al 1° luglio 2003 e versato la prima delle tre rate annuali dell`imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2004, possono pagare le restanti quote entro le nuove scadenze, ossia:

Ø la II rata entro il 30 giugno 2006, maggiorata degli interessi del 3% decorrenti dal 30 giugno 2005;

Ø la III ed ultima rata entro il 30 giugno 2007, sempre con gli interessi del 3%.

Resta naturalmente fermo il termine attuale del 30 giugno 2005 per il versamento dell`imposta sostitutiva (o della prima rata) e per la redazione ed il giuramento della perizia di stima per coloro che, invece, non hanno effettuato ancora la rivalutazione delle aree alla data del 1° luglio 2003 ed intendono avvalersi di questa facoltà.

Questi, complessivamente, gli adempimenti necessari per fruire dell`agevolazione:

(a) redazione e giuramento della perizia di stima del valore delle aree alla data del 1° luglio 2003, entro il 30 giugno 2005;

(b) versamento dell`imposta sostitutiva (o della prima rata) del 4% calcolata sull`intero valore rideterminato dei terreni, sempre entro il 30 giugno 2005;

(c) conservazione ed esibizione, o trasmissione, su richiesta dell`Amministrazione finanziaria della perizia giurata, unitamente ai dati identificativi dell`estensore ed al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonchè alle ricevute di versamento dell`imposta sostitutiva.

3.1. Redazione e giuramento della perizia di stima

Per poter fruire dell`agevolazione, è necessario far redigere e giurare una perizia di stima del valore delle aree, determinato alla data del 1° luglio 2003[1], entro il 30 giugno 2005.

Come già accennato, la finanziaria 2005 (legge 311/2004) ha esteso la platea dei tecnici e dei professionisti abilitati alla redazione della perizia, individuati, quindi, nei seguenti soggetti: iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili e (per effetto della legge 311/2004) i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le perizie stragiudiziali possono essere presentate per l`asseverazione presso la cancelleria del Tribunale, presso gli uffici del Giudice di pace o i notai (C.M. 81/E/2002).

Da sottolineare che, come espressamente precisato dall`Amministrazione finanziaria con la Circolare 15/E/2002, è necessario che la redazione ed il giuramento della perizia avvengano prima della cessione dell`area interessata dalla rivalutazione (e comunque entro il 30 giugno 2005). A parere dell`Agenzia, infatti, non sarebbe conforme alla *ratio* della norma la redazione di valutazioni giurate su beni di cui si sia già ceduta la titolarità.

Circa particolari casi di applicazione del beneficio, è stato poi precisato che, nell`ipotesi in cui l`area da rivalutare sia posseduta da più soggetti in comproprietà, è possibile far redigere e giurare un`unica perizia, ferma restando la necessità di effettuare comunque distinti versamenti dell`imposta sostitutiva (C.M. 81/E/2002).

Sempre su tale adempimento, si ricorda, poi, che la finanziaria 2005 (art.1, comma 428, legge 311/2004) ha previsto una sorta di "sanatoria"" per coloro che, entro il termine precedente del 30 settembre 2004, abbiano versato l`imposta sostitutiva del 4%, senza avere preventivamente effettuato la redazione ed il giuramento della perizia di stima. In tali casi è stata prevista, infatti, la possibilità di redigere e giurare la medesima entro il 31 marzo 2005. Al riguardo, con al Circolare 16/E/2005, l`Agenzia ha precisato che tale "regolarizzazione"":

- Ø è applicabile anche ai contribuenti che hanno optato per la rateizzazione dell`imposta sostitutiva dovuta e che, entro il 30 settembre 2004, abbiano versato solo la prima rata;
- Ø riguarda esclusivamente i terreni rivalutati che, prima del 31 marzo 2005, non siano stati ancora ceduti.

3.2 Versamento dell`imposta sostitutiva

Ulteriore necessario adempimento è relativo al versamento dell`imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 4% dell`intero valore rivalutato delle aree, così come risultante dalla perizia giurata di stima. Il pagamento va effettuato tramite modello F24 entro il 30 giugno 2005, o per intero, oppure rateizzando l`importo da versare in tre rate annuali di uguale ammontare, secondo le seguenti scadenze:

- Ø I rata: 30 giugno 2005;
- Ø II rata: 30 giugno 2006, con gli interessi annuali del 3%;
- Ø III rata: 30 giugno 2007, con gli interessi annuali del 3%.

Come già evidenziato, le scadenze relative alla seconda e terza rata sono valide anche per i soggetti che avessero già effettuato la rivalutazione delle aree alla data del 1° luglio 2003, versando la prima rata dell`imposta entro il precedente termine del 30 settembre 2004 (in questo caso, gli interessi del 3% sulla seconda rata decorrono dal 30 giugno 2005).

A differenza della redazione e del giuramento della perizia, che deve necessariamente precedere la vendita dell`area, il pagamento dell`imposta sostitutiva (o della prima rata) può anche essere successivo alla cessione, purchè rispetti comunque la data del 30 giugno 2005 (C.M. 15/E/2002).

Come precisato dall`Agenzia delle Entrate con la Circolare n.35/E/2004, infatti, la rivalutazione si intende perfezionata, a tutti gli effetti (per le imposte sui trasferimenti e sui redditi), con il versamento dell`intero importo dell`imposta sostitutiva, ovvero con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito (30 giugno 2005). Ciò implica che:

- Ø se il versamento avviene successivamente a tale data, la rivalutazione non produce effetti. In tal caso, si può richiedere il rimborso dell`imposta, o della prima rata, versata tardivamente;
- Ø nel caso in cui sia stata pagata la prima rata entro il termine fissato, ma sia stato omesso il versamento delle rate successive, queste ultime sono iscritte a ruolo (ai sensi degli artt.10 e ss. del D.P.R. 602/1973). In tal caso è possibile avvalersi del "ravvedimento operoso"" (art.13, D.Lgs. 472/1997), con la riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione avviene entro un anno (la violazione, ovviamente, non deve essere stata già constatata e comunque non devono essere iniziate attività di accertamento).

Nello stesso ambito, è stato ulteriormente precisato che rimane comunque dovuto il versamento delle rate successive alla prima, anche nel caso in cui il contribuente decida, in fase di trasferimento dell`area rivalutata, di non tener conto del valore periziato della stessa (in tale ipotesi, non può neanche essere richiesto il rimborso dell`imposta già versata). Le norme agevolative, infatti, prevedono la facoltà di avvalersi in prospettiva di un beneficio e il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata, in mancanza di un`espressa disposizione che lo consenta.

Infine, nell`ipotesi di possesso di una pluralità di aree da rivalutare, può essere corrisposta l`imposta complessivamente dovuta in un unico versamento, purchè questo sia riconducibile al valore attribuito ai singoli terreni, attraverso l`indicazione del nuovo valore "stimato"" di ciascun terreno in sede di dichiarazione dei redditi (C.M. 81/E/2002).

3.3 Altri adempimenti

Tra gli altri adempimenti richiesti ai fini dell`agevolazione, oltre a quello già segnalato, relativo alla conservazione ed alla esibizione, su richiesta dell`Amministrazione, della perizia e delle ricevute di versamento dell`imposta sostitutiva, l`Agenzia delle Entrate, con al Circolare n.35/E/2004, ha evidenziato anche quello relativo all`indicazione, in sede di dichiarazione dei redditi con il modello Unico (quadro RM), del valore rivalutato dei terreni e dell`imposta sostitutiva dovuta. Al riguardo, è stato precisato che i contribuenti che presentano il modello 730 devono compilare anche il quadro RM del modello Unico Persone Fisiche ed il relativo frontespizio.

4. Effetti fiscali della rivalutazione

Il costo di acquisto dell`area così rideterminato (al quale si possono aggiungere le spese di redazione della perizia, se effettivamente rimaste a carico) costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini:

- ¨ delle imposte sui redditi (tassazione delle plusvalenze);
- ¨ delle imposte indirette sul trasferimento (imposta di registro; ipotecaria e catastale).

Ciò vuol dire che, in caso di cessione dell`area rivalutata, il nuovo valore periziato deve essere considerato come valore minimo di riferimento, sia ai fini della determinazione delle plusvalenze da assoggettare alle imposte sul reddito (come "redditi diversi""), sia nell`ambito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali da applicare al trasferimento del medesimo terreno.

Viene, quindi, stabilito un principio di "coerenza"" rispetto al valore dell`area che deve essere assunto ai fini, sia delle imposte dirette, che di quelle indirette. A tal fine, con la Circolare n.15/E/2002, è stato precisato che, in sede di trasferimento, è necessario che il venditore indichi nell`atto se vuole tener conto o meno del valore periziato dell`area, per consentire agli uffici verificatori di valutare la corretta applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

In ogni caso, nell`ipotesi in cui il contribuente decida, all`atto del trasferimento del terreno e, quindi, in sede di determinazione delle imposte indirette (registro, ipotecarie e catastali), di non voler tenere conto del valore rideterminato dello stesso (ad esempio se il terreno ha subito un deprezzamento per cause naturali o per effetto dell`adozione di nuovi strumenti urbanistici), anche le plusvalenze, da assoggettare alle imposte sul reddito, devono essere determinate non tenendo conto del valore periziato dell`area, ma assumendo il costo d`acquisto della stessa, secondo gli ordinari criteri dettati dall`art.68 del TUIR, D.P.R. 917/1986 (C.M. 15/E/2002).

Nello stesso ambito, si ribadisce, per completezza, che anche se non si vuole tener conto della rivalutazione, non si ha comunque diritto ad ottenere il rimborso dell`imposta sostitutiva del 4% già versata e, se si è scelta la rateizzazione della stessa, restano dovute le eventuali rate non ancora versate (C.M. 35/E/2004).

Da evidenziare che, come precisato dall`Agenzia delle Entrate con la circolare n.35/E/2004, l`unico caso in cui il valore dell`area, da assumere ai fini delle imposte sul trasferimento, può differire da quello da considerare per la determinazione delle plusvalenze imponibili è costituito dai terreni assoggettati a procedure espropriative, quando la relativa indennità sia inferiore al valore rivalutato dell`area.

In tale ipotesi, infatti, il minor valore rispetto a quello rivalutato, dichiarato nell`atto di trasferimento (ai fini dell`imposta di registro, ipotecaria e catastale), consegue all`applicazione della norma speciale sugli espropri (DPR 302/2002), mentre resta ferma la possibilità di assumere il valore di perizia per la determinazione dell`eventuale plusvalenza.

Ciò vuol dire che le imposte sul "reddito diverso"", ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, si applicano su un imponibile pari all`eventuale differenza tra il valore di esproprio e quello di rivalutazione (l`imposta è dovuta solo se l`indennità di esproprio è superiore al valore rivalutato dell`area).

4.1 Determinazione delle plusvalenze imponibili

Come già evidenziato, la rideterminazione del valore delle aree produce i relativi effetti fiscali in termini di minore tassazione delle plusvalenze realizzate, ai sensi dell`art.67, comma 1, lett.a e b del TUIR (DPR 917/1986 e successive modificazioni), con la vendita degli stessi immobili.

A seguito della rivalutazione, infatti, il nuovo valore del terreno, risultante dalla perizia di stima, assume la natura di prezzo di acquisto dello stesso, da portare in diminuzione del corrispettivo ottenuto al momento della vendita, ai fini della determinazione delle plusvalenze realizzate nelle fattispecie contemplate dal citato art.67, ossia nei casi in cui oggetto della cessione sia un`area che alternativamente:

– sia stata, precedentemente alla vendita, oggetto di lottizzazione o sulla quale, comunque, siano state eseguite delle opere intese a renderla edificabile (*art.67, comma 1, lett.a*).

In questo ambito, l`Agenzia delle Entrate, con la Circolare ministeriale 9/E/2002, ha a suo tempo precisato che nel caso in cui l`acquisto del terreno risalga ad oltre cinque anni dall`inizio della lottizzazione, il nuovo valore periziato dell`area equivale al valore della stessa nel quinto anno anteriore all`inizio della lottizzazione, che, ai sensi dell`art.68, comma 2, del nuovo TUIR, deve assumersi quale prezzo iniziale di acquisto per calcolare la plusvalenza derivante dalla successiva vendita del terreno;

– sia a destinazione agricola e sia stata acquistata a titolo oneroso da non più di cinque anni (*art.67, comma 1, lett.b*). Da evidenziare che la cessione di un terreno agricolo genera plusvalenze tassabili se effettuata entro i cinque anni successivi all`acquisto (con esclusione di quelli acquistati mediante successione o donazione, la cui vendita non genera plusvalenza imponibile). In caso di cessione decorsi i cinque anni, le plusvalenze vengono assoggettate ad imposizione solo nell`ipotesi in cui, al momento della vendita, l`area, da agricola, sia divenuta edificabile in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (C.M. 15/E/2002);

– sia suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (*art.67, comma 1, lett.b*). Tale qualificazione ricorre per le aree definite come edificabili dal Piano Regolatore Generale o, in mancanza, da altri strumenti urbanistici vigenti al momento della vendita (C.M. 15/E/2002).

4.2 Imposte indirette sul trasferimento

La rivalutazione produce effetti anche ai fini delle imposte sul trasferimento, ossia delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in quanto il valore rideterminato dei terreni costituisce quello minimo di riferimento per l`applicazione dei medesimi tributi.
Come detto, è necessario che il venditore evidenzi nell`atto di trasferimento se il valore dichiarato coincide o meno con quello periziato, cosicchè l`ufficio verificatore ne possa tener conto ai fini dell`eventuale rettifica della base imponibile delle imposte di registro ipotecarie e catastali.
In proposito si fa presente che, ai fini dell`imposta di registro, il D.P.R. 131/1986 stabilisce, all`articolo 52, diversi criteri di rettifica del valore

dichiarato, a seconda che il trasferimento abbia ad oggetto un terreno con destinazione edificatoria o altra destinazione. In particolare, l`ufficio non può intervenire per la rettifica quando il valore dichiarato del terreno trasferito sia almeno pari a quello determinato su base catastale (reddito dominicale, rivalutato del 25%, e moltiplicato per il coefficiente di 90), sempre che non si tratti di terreni edificabili (art. 52, comma 4).
Il diverso criterio di determinazione della base imponibile stabilito dal D.P.R. 131/1986 comporta che debbano essere separatamente esaminati il caso di trasferimento di terreni edificabili e di terreni agricoli, assoggettati ad imposta sostitutiva, qualora il venditore abbia dichiarato di volersi avvalere del valore attribuito dalla perizia (C.M. 15/E/2002).

In particolare:

- Ø per i trasferimenti di terreni agricoli, effettuati successivamente alla rivalutazione, nel caso in cui il contribuente dichiari un valore inferiore a quello rideterminato, l`ufficio può procedere alla rettifica anche se il valore dichiarato risulti uguale o superiore a quello calcolato su base catastale (in quanto il valore periziato costituisce comunque quello minimo di riferimento da dichiarare nell`atto);

- Ø per le cessioni di aree edificabili, l`ufficio può provvedere comunque alla rettifica del valore dichiarato, se ritiene che il valore venale dei terreni trasferiti sia superiore. In tal caso, l`eventuale valore accertato non può essere inferiore a quello risultante dalla perizia di stima.

Se, invece, il venditore intenda discostarsi dal valore attribuito al terreno dalla perizia, ai fini delle imposte di trasferimento valgono le ordinarie regole sulla determinazione della base imponibile stabilite dal D.P.R. 131/1986.

Per quanto riguarda l`IVA, l`Agenzia ha precisato (C.M. 16/E/2005) che resta ferma, anche a seguito della rivalutazione, la determinazione della base imponibile in base al corrispettivo pattuito per la vendita, ai sensi dell`art.13 del D.P.R. 633/1972, a prescindere dal valore delle aree risultante dalla perizia di stima. A parere dell`Agenzia, comunque l`applicazione dell`IVA secondo le regole proprie di determinazione del tributo, non fa venir meno la possibilità di calcolare la plusvalenza derivante dalla vendita delle medesime aree sulla base del valore assoggettato all`imposta sostitutiva (in tal ambito, è da evidenziare in ogni caso che le cessioni di aree edificabili rilevano sia ai fini delle plusvalenze, costituenti “redditi diversi”” ai sensi dell`art.67 del TUIR, che dell`IVA, quando siano poste in essere da imprenditori agricoli).

5. Possibilit□ di rivalutare aree che avevano gi□ fruito del beneficio

Anche a seguito dell`ultima proroga, l`Agenzia ha confermato (C.M. 16/E/2005) la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore di aree che già in passato avevano fruito della medesima agevolazione con riferimento alla data del 1° gennaio 2002 o del 1° gennaio 2003.

In tal caso, è necessario far redigere e giurare una nuova perizia di stima del valore dei terreni determinato alla data del 1° luglio 2003 e versare l`imposta sostitutiva del 4%, calcolata sul nuovo valore, entro il prossimo 30 giugno 2005.

Si ricorda che l`imposta sostitutiva versata in occasione delle precedenti rivalutazioni può essere unicamente richiesta a rimborso, ai sensi dell`art. 38 del DPR 602/1973, mentre non è ammessa nessuna compensazione e, nel caso in cui si sia optato per il pagamento rateale, le eventuali quote residue non vanno versate.

Tenuto conto delle diverse riaperture e proroghe dei termini relative all`agevolazione, si ritiene utile riportare lo schema, contenuto nella Circolare ministeriale 16/E/2005, delle scadenze riferite ai pagamenti dell`imposta sostitutiva, da rispettare a seconda della norma agevolativa in base alla quale è stata effettuata la rivalutazione.

Disposizione	***Data rivalutazione***	***Scadenza pagamento imposta sostitutiva (o I rata)***	***Scadenza II rata***	***Scadenza III rata***
Art. 7, L.448/2001	**01/01/2002**	30/09/2002 prorogata inizialmente al 30/11/2002 e da ultimo al **16/12/2002**	**16/12/2003**	**16/12/2004**
Art.2, D.L. 282/2002	**01/01/2003**	16/05/2003 prorogata successivamente al **16/03/2004**	**16/03/2005**	**16/03/2006**
Art.6-bis, L.47/2004	**01/07/2003**	30/09/2004 prorogata da ultimo al **30/06/2005**	**30/06/2006**	**30/06/2007**

---

[1] In sostanza, la data del 1° luglio 2003 deve essere assunta, sia ai fini della verifica del possesso del terreno da rivalutare, sia come data rispetto alla quale va determinato il nuovo valore dello stesso. L`art.7 della legge 448/2001 che, come detto, ha introdotto il beneficio per la prima volta, ha previsto, infatti, “*...per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002* (ora 1° luglio 2003) *può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore* ***a tale data*** *determinato sulla base di una perizia giurata di stima.....*“ (cfr. in tal senso, tra le altre, C.M. 15/E/2002; C.M. 81/E/2002; C.M. 27/E/2003 e, da ultimo anche C.M. 16/E/2005).